

**CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO A PROGETTO
- CCNL-Co Co Pro - PER LE ATTIVITA' DI
FORMAZIONE PROFESSIONALE E DI CULTURA VARIA**

FIDEF – FILINS
CISAL - CISAL SCUOLA
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro

CON RAPPORTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA A
PROGETTO CON ENTI ED ISTITUZIONI PRIVATE ATTUATORI DI CORSI DI
FORMAZIONE E CULTURA VARIA

2011/2015

TESTO UFFICIALE

Da valersi su tutto il territorio italiano

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Direzione Generale della Tutela delle condizioni di Lavoro Divisione X

DEPOSITATO IL 16-06-2011

A CURA DI CISAL SCUOLA

NELLA PERSONA DI PROF. DI LEGGE RAFFAELE

AI SENSI DELLA LEGGE 29 LUGLIO 1996, N. 402

PAG. N. 15

IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE
(D.ssa Clelia VALLI)



Depositato il 16.06.2011 al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Direzione Generale della Tutela delle condizioni di lavoro – Divisione IV, ai sensi della legge 29.7-1996 n.402.

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO A PROGETTO

FIDEF - FILINS - CISAL – CISAL SCUOLA

VALIDO PER IL PERSONALE DOCENTE DEGLI ISTITUTI
NON STATALI ATTUATORI DI CORSI DI FORMAZIONE E CULTURA VARIA
2011/2015

PREMESSA

I contenuti del presente Contratto Collettivo di Nazionale Lavoro di collaborazione coordinata a progetto hanno lo scopo di regolare il rapporto fra gli istituti non statali, intendendo per essi gli Enti o i soggetti privati che presiedono ad attività corsuale educativa, culturale, di formazione dell'infanzia, della gioventù e quelle didattiche di ogni genere, la formazione permanente, l'aggiornamento, la riqualificazione professionale e culturale, dell'EdA, dei corsi liberi di arte e di cultura varia ed i docenti-formatori.

Il Contratto scaturisce dall'esame congiunto delle nuove norme che riguardano la normativa in materia di lavoro.

Le regole disciplinate nel presente CCNL sono frutto dell'autonomia contrattuale delle Parti e realizzano trattamenti normativi ed economici globalmente valutati che debbono essere considerati, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlati ed inscindibili tra loro.

Le OOSS firmatarie, prendono atto delle continue trasformazioni ed interconnessioni che caratterizzano le mutevoli esigenze del settore di riferimento del nostro sistema economico nazionale, rispetto al processo evolutivo della normativa vigente ed a canalizzare i diversi interessi in percorsi comuni per il rilancio dell'economia e della solidarietà sociale sotto la spinta di nuovi principi e di nuovi assetti giuridici: da una parte c'è la formazione ed istruzione continua, dall'altra c'è la figura del docente/formatore che va assumendo sempre più, anche in base alla nuova normativa del lavoro, funzioni e caratteristiche che lo avvicinano alla figura del libero professionista.

Preliminarmente, al fine di individuare gli elementi ispiratori del presente contratto, in coerenza con la tipologia del rapporto di lavoro a progetto,

si da atto:

- che il "Collegio dei formatori", si compone di tutti i docenti - formatori dell'istituto ed è presieduto dal direttore dell'Istituzione Formativa. L'attività del collegio è finalizzata alla valorizzazione della professionalità dei medesimi e del loro concorso attivo per realizzare percorsi e interventi di formazione e/o di orientamento professionale nella formazione iniziale, superiore, continua, definendone gli obiettivi, i metodi, i tempi e tutti i fattori che incidono sull'organizzazione didattica-formativa dell'istituzione.
- che nell'attività d'insegnamento svolta presso una scuola/corso, il percorso formativo (programma o modulo) può essere individuato nel "piano di lavoro", coincidente con quelli già indicati per il raggiungimento degli specifici obiettivi corsuali, assegnato al docente in relazione alla specifica disciplina e in base alle sue attribuzioni e competenze professionali. Così come previsto e voluto dalla legge Biagi, l'applicazione del contratto di Co.Co.Co a progetto, tra ente di formazione e docenti, anche secondo ormai consolidate pronunce e risoluzioni in diritto e giurisprudenziali, secondo le quali l'attività di docenza si sostanzia in una prestazione d'opera intellettuale che può essere svolta nell'ambito della libera professione (art. 2230 CC — professioni non protette). La scelta, nell'ambito delle attività corsuali del tipo di rapporto lavorativo, negli enti non finanziati o di emanazione di organismo statale, regionale, lascia piena autonomia alla libertà negoziale e organizzativa delle parti interessate (Istituzione formativa e parte docente).

- Conseguentemente come recita l'art. 2067 e segg. si ha facoltà di regolare il rapporto di collaborazione coordinata e continuativa a livello generale, mediante contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle OO.SS., che confermano come proprio impegno prioritario la salvaguardia delle attività tese a contribuire alla crescita professionale e culturale, anche al fine di incrementare l'efficienza delle attività di formazione e la necessità di instaurare stabili relazioni sindacali a favore delle categorie rappresentate e della collettività.

-

Il presente contratto collettivo nazionale è stato raggiunto mediante un confronto laborioso, ma mai conflittuale, fra le rispettive Organizzazioni Sindacali, con lo scopo di disciplinare il rapporto di collaborazione coordinata e continuativa fra i docenti e le predette istituzioni, nel rispetto della specificità della nuova normativa del lavoro.

Pertanto, in considerazione della recente riforma del rapporto di lavoro, le OO.SS. firmatarie ritengono opportuno disciplinare il rapporto di "collaborazione coordinata e continuativa (c.d. parasubordinato) con apposito contratto collettivo nazionale di settore.

E' altresì da evidenziare che l'attuale assetto legislativo non prevede l'applicazione "erga omnes" (cioè obbligatoria per tutti) dei CCNL pertanto, questi hanno valore legale civilistico solo per le parti che le hanno sottoscritte. Di conseguenza possono sussistere, nell'ambito dello stesso settore, più CCNL che, nella libertà negoziale delle parti e nel rispetto delle leggi, possono anche stabilire norme e trattamenti diversi.

Il rapporto di Co.Co.Co. si distingue sia da quello autonomo che da quello subordinato per le evidenti peculiarità oggettive che sono state chiaramente delineate dalle leggi, dalla giurisprudenza e dalle norme emanate dai Ministeri delle Finanze e del Lavoro, dall'INPS, dall'INAIL, ecc., che in questo contesto apparirebbe ripetitivo citare. La recente normativa, introdotta dalla legge Biagi, rende ancor più nette le differenze fra il lavoro autonomo propriamente detto "contratto d'opera", regolato dall'art 2222 c.c., ed il rapporto di lavoro c.d. "parasubordinato", specialmente in quei settori dove la prestazione lavorativa è di natura intellettuale (art.2230 c.c.) mirata alla realizzazione di un programma e svolta nell'ambito di una struttura organizzata e condivisa con altri colleghi, come nel caso di docenza svolto presso un'istituzione formativa.

- **La FUNZIONE DOCENTE-FORMATORE.** Identifica Diritti, Poteri e Doveri

Diritti professionali: diritto alla libertà d'insegnamento ed alla libera scelta del metodo.

Diritto all'aggiornamento culturale e professionale, da considerare anche come dovere professionale.

Poteri professionali: organizzazione dell'attività didattica, - programmazione; -verifica e valutazione;-disciplina studenti.

Doveri professionali: - attengono ai limiti insiti nei correlati diritti e poteri professionali ed al loro corretto esercizio, conseguenti alla *deputatio ad finem*, o destinazione di scopo, della funzione; - dovere all'aggiornamento culturale e professionale.

I diritti che ineriscono alla funzione docente si identificano nel diritto alla libertà d'insegnamento e nel diritto alla libera scelta del metodo; diritti che, comunque, debbono essere esercitati.

I doveri invece, costituiscono il corrispettivo all'esercizio corretto e compiuto di quei diritti conferiti al docente, in quanto soggetto titolare della funzione, esclusivamente ed unicamente in vista dello scopo da perseguire: esercitare il diritto sociale all'istruzione come estrinsecazione dell'interesse legittimo dei discenti e, ancor più, del diritto soggettivo di questi alla prestazione didattica.

(Artt. 2, 33 e 34 della Costituzione).

- **LA FUNZIONE DOCENTE FORMATORE ESPERTO DI SOLUZIONI FORMAZIONE A DISTANZA.**

E' la figura professionale del Docente Formatore esperto, in possesso anche di elevate e consolidate conoscenze tecnologiche che svolge in autonomia le attività di docenza ,sviluppa e implementa soluzioni E-Learning per la formazione a distanza. Diritti e Poteri e Doveri professionali sono quelli già indicati per la sola funzione Docente-Formatore ai quali si inseriscono le specificità proprie della formazione a distanza, in ragione dell'utilizzo delle tecnologie rientranti nella disponibilità della struttura dell'Ente gestore dei corsi.

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO A PROGETTO

STIPULA

Il giorno 16 del mese di giugno dell'anno 2011, in Roma presso la sede della CISAL via Torino, 95

Tra

- La (FIDEF) Federazione Italiana degli Enti e Scuole di Istruzione e Formazione
rappresentata da: Lucantonio Paladino,

-(F.I.L.I.N.S.) la Federazione Italiana Licei Linguistici e Istituti Scolastici non Statali
rappresentata dal Presidente Nazionale Giovanni Piccardo

e

le O.O.S.S.:

-la Confederazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori (CISAL)
rappresentata dal Segretario Confederale Fulvio De Gregorio

- la CISAL – SCUOLA

rappresentata dal: - Segretario Nazionale Raffaele Di Lecce

viene stipulato il presente

Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro a Progetto (C.C.N.L.-PRO.)

da valere in tutto il territorio nazionale Italiano, dal 01.09.2011 al 31.08. 2015, per i docenti secondo il piano offerta formativa in relazione alla specifica materia d'insegnamento presso Istituti e Scuole non statali aderenti ad una delle Associazioni di categoria firmatarie. In via preliminare le parti si danno atto che:

a) la validità del presente contratto è subordinata esclusivamente alla iscrizione delle parti interessate ad una delle Associazioni e/o Sindacati su elencati.

b) altre Associazioni di categoria e/o OO.SS. interessate possono successivamente sottoscrivere "per adesione" il presente CCNL-PRO ai sensi dell'art. 1332 C.C. nell'accordo delle Parti firmatarie del presente contratto;

ELENCO DELLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI FIRMATARIE:

FIDEF (FEDERAZIONE ITALIANA DEGLI ENTI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE):

Presidenza - Fondazione Irfo – Via A.Pecchia 153 - 80022 Arzano/Napoli
Tel. 081 7312678 – Fax 081 01970017 – www.fidef.it – E-mail: info@fidef. It

FILINS:Presidenza - Ist. Tecn. Aeron. "S. Maria" - Via Ticino, n. 45 - 00015 Monterotondo (ROMA)

Tel. 06 90627302 – Fax 06 90627793 - www.filins.it - E.mail: info@filins.it www.filins.it

C.I.S.A.L. - SCUOLA: - Via Torino 95 - 00184 ROMA - Tel. 06 3212521

e-mail segreteria nazionale@cisalscuolanazionale.it – PEC: cisalscuola@pec.it , www.cisalscuolamazionale.it

C.I.S.A.L. Confederazione – Vi Torino 95- 00184 ROMA - Tel. 06 3212521- info@cisal.org - www.cisal.org

TITOLO I

SFERA DI APPLICAZIONE

Art. 1 - Obiettivi e sfera di applicazione del CCNL.

Il presente contratto collettivo nazionale applica e regola il rapporto di collaborazione tra i docenti e le imprese ed istituzioni scolastiche, non statali, gestite da enti o privati, che attuano corsi liberi, corsi autofinanziati e corsi di varia cultura. Contempla e regola le modalità delle prestazioni rese in forma di lavoro non subordinato per le attività di contenuto specialistico, in assenza di idonee competenze interne, Lo scopo del presente accordo sindacale è anche quello di stabilire un minimo tariffario che tiene conto dei compensi normalmente corrisposti per prestazioni di analoga professionalità, anche sulla base dei contratti nazionali collettivi di riferimento, onde garantire un trattamento economico proporzionale ed adeguato a tutti gli operatori del settore.

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Contratto, le Parti rimandano alla vigente legislazione nazionale.

A titolo di esemplificazione, non esaustiva e da interpretarsi per analogia, il presente contratto collettivo nazionale di lavoro, regola i rapporti di lavoro nei seguenti ambiti:

- Scuole e corsi di informatica
- Scuole e corsi di formazione ed aggiornamento per personale della scuola.
- Scuole e corsi di lingue
- Scuole e corsi di formazione, di aggiornamento e di formazione continua.
- Scuole e corsi di formazione professionale continua previsti per gli iscritti agli Ordini professionali patrocinati dagli stessi.
- Scuole e corsi la cui certificazione finale viene rilasciata da un "Ente Certificatore".
- Scuole e corsi tenuti da istituzioni culturali straniere in Italia e/o con rapporti e sottoposti al controllo di enti stranieri.
- Scuole e Corsi di cultura Varia
- Scuole e Corsi tenuti da Università Popolari, qualunque sia la loro denominazione sociale.
- Scuole e Corsi EDA
- Scuole e corsi di danza.
- Scuole e corsi di musica.
- Scuole e corsi a distanza
- Scuole e corsi di formazione e aggiornamento di qualsiasi tipo, senza finanziamento pubblico,

Le attività corsuali collegate alla precedente elencazione ed ad essa inerente.

Art. 2 - Caratteristiche del rapporto e luogo di lavoro

La natura della prestazione è priva del vincolo di subordinazione, il rapporto di lavoro, secondo gli artt. 61/69 del D. L.vo n. 276/2003 e successive variazioni ed integrazioni, si realizza con le caratteristiche della collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 409, n. 3, del c.p.c. e si basa sull'assegnazione da parte del committente di un programma da svolgere in piena autonomia, senza vincolo di subordinazione e con l'inserimento del docente nell'organizzazione funzionale della scuola, in coerenza con il programma delle attività programmate. Le disposizioni impartite al lavoratore a progetto devono essere compatibili con la sua l'autonomia professionale. Il docente ha diritto di conoscere preventivamente la sede dell'istituto presso il quale dovrà svolgere l'incarico e dello specifico programma didattico da espletare (art. 17).

Art. 3 - Decorrenza e durata, disdetta e rinnovo

Il presente C.C.N.L. ha validità quadriennale a decorrere dalla firma delle parti sociali e resterà in vigore fino al suo rinnovo. La scadenza del presente contratto non determina l'automatica cessazione dell'efficacia delle clausole normative ed economiche già in essere. Per i contratti di lavoro attualmente in essere vanno applicati, ove possibili, i principi e le norme contenute nel presente accordo.

Prima della scadenza e dell'eventuale disdetta, che dovrà essere comunque motivata, le parti s'impegnano a promuovere un tavolo di trattativa per valutare le condizioni di rinnovo.

Il contratto individuale di collaborazione deve indicare il periodo d'incarico, che deve essere a termine e non può essere di durata inferiore di quello della materia oggetto della docenza all'attività corsuale per il quale è chiamato a fornire la propria opera, secondo gli accordi fra le parti interessate (art. n. 18).

Le parti nell'ambito delle proprie autonomie negoziali, possono prevedere all'atto della stipulazione del nuovo CCNL, l'efficacia retroattiva per i contratti individuali in essere e disporre anche per il periodo di vacanza.

Art. 4 - Inscindibilità delle norme contrattuali

Le norme del presente contratto, in quanto realizzano trattamenti normativi ed economici globalmente valutati dalle parti, debbono essere considerate, sotto ogni aspetto e a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili fra loro.

Art. 5 Ambito del rapporto

Il presente contratto non si applica nei casi in cui, di fatto e per espressa volontà delle parti, si realizza un rapporto di lavoro subordinato. Ai fini dell'identificazione delle parti si precisa quanto segue:

- Istituto è il complesso organizzato per erogare attività educative, formative e scolastiche, in qualsiasi forma giuridica costituito, L'Istituto promuove ed attua attività corsuale educativa, culturale, di professionale e dell'infanzia, della gioventù e quelle didattiche di ogni genere anche per la formazione, l'aggiornamento, la riqualificazione professionale e culturale e dell'EDA. L'Istituto è retto dal legale rappresentante che provvede alla sede, al finanziamento, all'avviamento e all'organizzazione dell'attività, determinandone l'indirizzo educativo/formativo.

L'Istituto, nella persona del suo titolare o legale rappresentante, ha la responsabilità dei rapporti con i terzi; nel caso di specie assume il ruolo di committente.

Il docente collaboratore a progetto è un prestatore d'opera intellettuale che svolge l'attività d'insegnamento come attività principale, ancorché non esclusiva, in piena autonomia per l'attuazione di un "progetto corsuale, un programma o fase di esso", che gli viene commissionato. Il collaboratore mette a disposizione dell'istituzione scolastica organizzata, in cui viene inserito, la sua capacità professionale di educatore e di formatore, con l'esclusione di ogni vincolo di subordinazione, assumendo in proprio la responsabilità dell'incarico ed i rischi da esso derivanti, secondo uno specifico "piano di lavoro" fornito dal committente e riportato in allegato al contratto individuale.

- Art. 6 Non esclusività del rapporto, impegno alla non concorrenza ed alla riservatezza

a) Il docente collaboratore a progetto è libero di assumere altri incarichi d'insegnamento o svolgere altra attività lavorativa (con l'esclusione di situazioni d'incompatibilità ed in coerenza con la natura, il prestigio e la morale derivanti dalla sua funzione d'insegnante e di educatore) purchè non sia in diretta concorrenza con l'attività svolta dal proprio committente. L'attività a favore di terzi potrà essere svolta previa comunicazione obbligatoria al committente. Al lavoratore a progetto è fatto divieto di svolgere attività che possano creare danno all'immagine o siano di pregiudizio all'Istituto.

b) Il docente collaboratore a progetto è tenuto a non divulgare o a riferire a chicchessia notizie, fatti o situazioni riguardanti la scuola o l'attività commissionata, di cui verrà a conoscenza nello svolgimento dell'incarico.

TITOLO II

ADEMPIMENTI DEL DOCENTE COLLABORATORE A PROGETTO

Art.7 - Qualifiche e mansioni del docente-formatore

IL

formatore è un docente che opera in contesti pluralistici che costruisce e rafforza i legami tra il sistema della formazione culturale e professionale, riconosce ed individua le modalità formative, il coordinamento tecnico e pedagogico del progetto, la gestione delle azioni formative (lezioni, esercitazioni) e la valutazione dei risultati. Partecipa, inoltre, in collaborazione con lo staff di gestione, progettazione ed analisi alla elaborazione di progetti formativi nonché alla gestione delle attività formative in aula relativamente

all'erogazione di competenze trasversali e di base previste. Il programma di lavoro include la funzione docente-formatore che è intesa come esplicazione essenziale dell'attività di trasmissione della cultura, di contributo all'elaborazione di essa e di impulso alla partecipazione a tale processo e alla formazione umana e critica della loro personalità. Ciò non impedisce, comunque, al dirigente della struttura, senza timore di alterare il rapporto di collaborazione, di poter controllare in itinere l'operato del docente, eventualmente anche intervenendo con consigli e apporti personali per il miglior esito dell'azione didattica, purché ciò venga fatto, nel caso di specie, in funzione esclusivamente del controllo sull'adempimento contrattuale e con lo spirito della collaborazione, senza mai ricorrere all'imposizione d'autorità o a rilievi disciplinari.

In sintesi il docente :

- cura il proprio aggiornamento culturale e professionale;
- partecipa alle riunioni degli Organi Collegiali di cui fanno parte ed alla realizzazione delle iniziative educative della scuola, deliberate dai competenti Organi Collegiali;
- cura i rapporti con gli studenti dei rispettivi corsi;
- partecipa ai lavori delle commissioni d'esame in cui siano stati nominati.

Il docente, quindi, svolge tutte quelle mansioni collaterali all'insegnamento, che costituiscono un supporto irrinunciabile per ogni docente "professionista", come ad esempio:

- relazioni didattiche preventive e consuntive dell'attività formativa ;
- corretta tenuta dei registri personali e di classe;
- incontro periodico con le famiglie;
- correzione degli elaborati, valutazione e verifica dell'apprendimento;
- scelta del libro di testo e degli altri sussidi didattici;
- preparazione delle unità didattiche e aggiornamento;
- partecipazione ai consigli di corso e di intercorso, del collegio docenti/formatori e d'istituto;
- partecipazione alle commissioni d'esame di cui siano, eventualmente, componenti;
- apporto costante della propria esperienza e della propria collaborazione per la realizzazione delle attività didattiche e per il raggiungimento degli scopi prefissati dal Progetto Educativo/formativo.

Particolare attenzione spetta al ruolo partecipativo del docente in seno agli Organi Collegiali, anche per quanto riguarda la programmazione didattica e l'organizzazione delle attività curricolari, extracurricolari e dell'orario settimanale delle lezioni (art. 8).

In tale ottica il contratto individuale di collaborazione deve contenere anche l'impegno, da parte del docente, a dare il proprio contributo di consulenza e di esperienza per la realizzazione degli obiettivi prefissati nel piano dell'offerta formativa, coerentemente con il Progetto Educativo/formativo.

e) Il docente deve possedere i titoli ed i requisiti richiesti dalle norme per poter assumere l'incarico d'insegnamento, tenuto conto anche della natura giuridica della scuola, della attività di docenza cui è preposto e del conseguente livello di responsabilità che egli assume nei confronti della legge e delle istituzioni.

Art. 8 - Orario delle lezioni e organizzazione dell'attività didattica. Regolamento interno

a) I turni di attività, derivanti dall'orario settimanale per l'avvicendamento delle lezioni in classe, viene stabilito dal Collegio dei Formatori in base a esigenze e considerazioni di carattere didattico, conciliate con quelle dei singoli insegnanti e dell'organizzazione della scuola.

b) Lo stesso Collegio dei Formatori, avvalendosi dell'autonomia funzionale e delle prerogative ad esso attribuite, tenuto conto delle indicazioni contenute nel "Progetto educativo/formativo", delibera per il coordinamento e l'organizzazione dell'azione didattica, i criteri di valutazione, il calendario delle riunioni e degli adempimenti unitamente alle attività curricolari ed extra curricolari.

c) Ogni variazione d'orario da parte del docente collaboratore è ammessa, purché sia concordata con i colleghi e la direzione e che non comporti interruzione o disservizio al regolare svolgimento dell'attività corsuale-scolastica, in sintonia con gli impegni contrattuali.

Il regolamento interno della scuola o dei corsi, ove istituito, deve essere portato a conoscenza del collaboratore e comunque messo a disposizione della direzione per la consultazione. Detto regolamento non può contenere norme in contrasto con il presente CCNL a Progetto ed alla vigente legislazione.

Art. 9 - Corrispettivo

Viene attribuito al Collaboratore a progetto il corrispettivo che andrà pattuito e rapportato alla quantità e durata delle singoli progetti corsuali, prendendo a parametro di riferimento gli importi indicati minimi alla successiva **Tabella A**, in ragione del titolo e delle esperienze possedute. A tale ragione il docente collaboratore, nella sua richiesta di collaborazione, deve indicare l'entità dell'onorario in relazione alla professionalità, alla quantità di tempo richiesto ed alla qualità di ogni singola prestazione, tenuto conto dei parametri di seguito indicati e accettati a livello di contrattazione collettiva nazionale.

La disponibilità del docente è legata alla quantità di tempo che egli può e intende dedicare all'insegnamento, in relazione allo specifico interesse professionale e alle ore assegnate; mentre la qualità del servizio dipende dalle capacità culturali, dalle attitudini pedagogiche e dall'impegno che egli profonde in tale attività. Mentre risulta facile "misurare" il primo fattore - la quantità di tempo dedicato all'insegnamento - si rivela arduo valutare il secondo - la qualità del servizio didattico - se non a posteriori. In ogni caso, uno dei fattori da non trascurare è senz'altro il curriculum professionale dell'insegnante: titoli, referenze, esperienza, pubblicazioni, ecc.; nondimeno, per ovvie ragioni, deve essere trascurata la capacità finanziaria dell'ente commissionante, ossia dell'istituto.

In generale, l'entità del compenso del docente collaboratore a progetto è correlato:

- al monte ore necessario per l'attuazione del programma prefissato in relazione alla specifica materia e alle altre mansioni sussidiarie dell'insegnamento;
- alla "bontà" dei risultati ottenuti rispetto a quelli prefissati (per risultati non ci si riferisce alla percentuale di promozioni di fine corso, anche se tale elemento costituisce sicuramente un'importante indicazione, ma alla reale crescita culturale e morale degli allievi, in relazione alla loro situazione iniziale) ed al completo e proficuo svolgimento del programma assegnato per il raggiungimento dei fini istituzionali della scuola;
- ai titoli ed alle referenze: laurea, curriculum vitae, esperienza maturata (da non confondersi con l'anzianità),
- alla dimensione e alle possibilità finanziarie della scuola (numero medio di studenti per corso, numero totale di studenti, rette di frequenza, entità dei costi);
- alla situazione socio-economica della regione (nord-centro-sud) e del bacino di utenza. (I riferimenti sopra indicati possono suscitare qualche incertezza in quanto non esiste un "metro" oggettivamente e universalmente valido per la loro valutazione, ma è certo che la qualità ed il prestigio di una scuola derivano principalmente dalla "valenza" dei docenti; questa può essere testimoniata dalla stima degli allievi e dal loro "indice di gradimento", nonché dal numero delle nuove iscrizioni.

Lo studente investe il suo impegno nella formazione per ottenere prospettive ed un avvenire migliore, mentre la scuola investe le proprie risorse per migliorare la qualità del servizio affidato ai Docenti. Più alto è l'investimento, più buono è il risultato, più sicura è l'affermazione: così è se le scelte vengono fatte in modo corretto ed oculato, con un processo di ottimizzazione delle disponibilità e delle risorse.)

L'unità didattica e alla base della programmazione d'insegnamento, mentre l'ora di lezione, da non confondersi con la prima, è l'unità economica per il calcolo dei costi nella gestione della scuola; per questo il compenso base del docente collaboratore viene riferito generalmente all'ora di lezione svolta.

Di seguito, vengono indicate le prestazioni, distintamente considerate, che è opportuno prevedere nel contratto individuale di collaborazione a progetto per l'attribuzione compenso del progetto/i affidati

- 1) compenso base per ogni ora di effettivamente svolta;
- 2) gettone di presenza, per materia insegnata e per corso, assegnato per ogni consiglio di corso o d'istituto, indipendentemente dalla durata del consiglio stesso, anche se differito in più sedute; idem, per l'incontro con le famiglie;
- 3) gettone di presenza per ogni altra riunione deliberata dagli Organi Collegiali;
- 4) parcella giornaliera d'esame in caso di partecipazione alle rispettive commissioni. (Tutte le prestazioni svolte in regime di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di un programma prefissato, cui il docente è tenuto professionalmente ad ottemperare, possono essere conglobate

in un unico compenso forfettario, oppure remunerate per singola prestazione.

Ragioni di opportunità inducono a ritenere più confacente, sia all'attività scolastica-formativa che al tipo di rapporto in esame, il compenso calcolato in riferimento alle prestazioni.)

d) Il compenso dovrà essere specificato nel contratto individuale di collaborazione, IN CONSIDERAZIONE delle tariffe minime indicate nella tabella A allegata al presente contratto e con le indicazioni riguardanti le modalità di corresponsione.

e) Non è influente la cadenza del periodo in cui vengono corrisposti gli eventuali compensi o acconti (settimanale, mensile, bimestrale, ecc.); tuttavia, è necessario tenere conto delle scadenze fiscali e contributive che, nel caso di specie, sono uniformate a quelle dei dipendenti.

Art. 10 Adempimenti attività complementari.

Per gli adempimenti complementari all'attività didattica, secondo quanto indicato nella tabella A allegata al presente contratto (artt. n. 7 e 9) è inclusa nell'importo determinato secondo l'art.9. Ulteriori attività complementare verrà singolarmente considerata e retribuita con riferimento alla Tab A.

Art. 11 - Compenso aggiuntivo per interruzione attività

E' facoltà del committente attribuire al docente collaboratore un compenso aggiuntivo per l'interruzione dell'attività didattica durante le festività ed i mesi estivi, secondo accordi delle parti interessate.

Art. 12 - Compenso accessorio per trattamento di fine incarico

E' facoltà del committente, anche in base alla qualità dei risultati previsti ed ottenuti ed al livello professionale del docente, riconoscere allo stesso un compenso accessorio di trattamento di fine rapporto (TFR), secondo parametri espressamente indicati nel contratto individuale di collaborazione a progetto.

Art. 13 - Durata dell'ora di lezione e relativo compenso base di riferimento.

L'ora di lezione è di 60 minuti. Lezioni di durata inferiore sono compensate in proporzione, salvo che non sussista l'obbligo del recupero delle frazioni di tempo non utilizzate.

Art. 14 . Eventi comportanti l'impossibilità della prestazione: Assenza per malattia - gravidanza - infortunio

Le parti concordano che nei casi in cui si verificano eventi che comportino interruzione delle attività per effetto di malattia, infortunio, gravidanza, il rapporto di lavoro rimane sospeso senza l'erogazione del corrispettivo economico, salva l'ipotesi che le assenze non incidano negativamente nella realizzazione del progetto o del programma di lavoro. A tal fine potrà essere corrisposto parzialmente, o anche totalmente il relativo compenso pattuito per la realizzazione del progetto. Per quanto attiene alla malattia ed all'infortunio, il committente può recedere dal rapporto di lavoro solo previa consultazione delle OO.SS. firmatarie del presente C.C.N.L.- PRO, qualora la durata della malattia o infortunio, si protragga per oltre 30 giorni o oltre un sesto della durata complessiva del contratto. Nel caso di gravidanza il rapporto resta sospeso per mesi 8 ed il recesso potrà avvenire successivamente previa consultazione delle OO.SS in caso di malattia della madre o del bambino.

TITOLO IV

ASSENZA DEL COLLABORATORE E SOSPENSIONE DELL'ATTIVITA'

Art. 15 - Assenza del collaboratore

In caso di assenza, il docente collaboratore a progetto non è tenuto alla relativa giustificazione, ma deve provvedere personalmente a farsi sostituire da altro collega, scelto nell'ambito della scuola, in modo da garantire il servizio didattico a lui affidato ed il completo svolgimento del programma.

Il ricorso al supplente deve esplicitarsi nei limiti della eventualità e non della consuetudine; inoltre, deve essere notificato con tempestività alla Direzione della scuola per i provvedimenti di competenza, in quanto necessari. In caso di assenza prolungata di oltre quindici giorni del titolare, anche se supplito, può costituire elemento sufficiente per la decadenza dell'incarico ed il conseguente recesso *ipso iure* (senza preavviso) dal contratto di collaborazione da parte del committente.

Art . 16 - Interruzione o riduzione dell'attività per cause involontarie.

Se l'attività non potesse essere svolta per cause involontarie o naturali, comunque non addebitabili al committente, le ore non effettuate dal docente dovranno essere recuperate prima del termine delle attività didattiche, secondo il calendario dell'attività corsuale in atto.

TITOLO V**CONTRATTO INDIVIDUALE DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA****Art. 17 -Durata del contratto individuale di collaborazione a progetto**

Il contratto individuale di collaborazione a progetto è a termine e deve indicare la data di inizio e di fine rapporto . Il contratto individuale può anche essere prorogato, integrato o rinnovato mediante opportuni accordi sottoscritti dalle parti interessate.

Art. 18 Procedura: forma e contenuto del contratto

a) Il "contratto" - ai sensi degli artt. 1321 e segg. c.c. - rappresenta l'atto formale di una comune espressione di volontà che, nel caso di specie, costituisce l'accordo raggiunto mediante un'opportuna, quanto necessaria, pattuizione:

- da una parte il docente presenta (preferibilmente mediante racc. A.R.) l'offerta delle proprie prestazioni professionali con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, proponendo le relative condizioni;
- dall'altra la Direzione dell'Istituto, valutati i requisiti e le condizioni proposte dal docente, risponde con l'accettazione dell'offerta assegnandogli lo svolgimento di un programma di lavoro, pianificato in relazione alla specificità del corso di studio, perfezionando l'accordo.

b) La procedura sopra indicata può essere effettuata legittimamente anche su moduli predisposti dalla scuola, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c.

c) All'accordo così concluso, segue l'affidamento dell'incarico il contratto individuale di collaborazione, quindi, è costituito dal pacchetto: "offerta ed accettazione-incarico". Ai sensi del titolo VII del D.Lgs 276 e succ. modif. ed integrazione l'Ente committente è tenuto a consegnare al lavoratore a progetto copia del contratto individuale in forma scritta, contenente quanto riportato nell'allegato B.

d) Il collaboratore a progetto è tenuto, prima di iniziare l'attività, a formalizzare, ove non già in suo possesso, l'apertura della propria posizione INPS, mediante l'apposito modello alla sede territoriale dell'Istituto di Previdenza ed a fornire le dichiarazioni e la documentazione di rito previsti dalla legge.

Art. 19 - Risoluzione del contratto individuale di collaborazione - Recesso per inadempienza e penalità.

Pur richiamando principi che fanno appello alla deontologia professionale per i quali il docente si impegna a fornire la propria prestazione fino al compimento del programma assegnato, è consentita allo stesso la facoltà di recesso in corso d'opera, con l'impegno, comunque, di darne preavviso alla Direzione dell'Istituto in tempo utile (almeno trenta giorni prima) per consentire la sua sostituzione ed il regolare prosieguo dell'attività didattica; del pari, alla Direzione è riservato il diritto di recesso, con revoca dell'incarico, senza obbligo di motivazione, mediante preavviso scritto a breve termine (trenta giorni) secondo le previsioni dell'art. n. 2237 c.c.

Sotto il profilo della correttezza nell'adempimento dell'obbligazione assunta da parte del collaboratore a progetto, le parti contraenti sottoscrittrici del presente contratto collettivo, intendono nuovamente sottolineare l'importanza che riveste, ai fini del conseguimento dell'obiettivo dedotto in ciascun contratto individuale a progetto, la continuità della presenza del docente, sì che - come già sottolineato all'art. 16, lett. b) - il ricorso ad eventuali supplenze deve essere contenuto nei limiti della eventualità e non della consuetudine.

Le parti contraenti, inoltre, richiamano l'attenzione sulla necessità che la presenza e l'apporto del collaboratore siano garantiti non solo in relazione alla attività didattica vera e propria, ma altresì in

occasione dei periodici incontri delle componenti gli Organi Collegiali (Consigli di Corso o d'Istituto e Collegio Docenti-formatori) sin d'ora rilevando come l'assenza del docente nel corso di tale delicatissima fase dell'attività dell'istituto sia di per sé suscettibile di causare grave disservizio al regolare svolgimento

dell'attività corsuale- scolastica e possa essere fonte di autonoma responsabilità risarcitoria nei confronti del committente.

b) In caso di inadempienza di una delle due parti, l'altra ha il diritto di recesso *ipso iure* con salvezza di ogni eventuale danno (art. 1453, tenuto conto dell'art. 1455 c.c.).

c) Le spese di registrazione sono a carico della parte inadempiente.

TITOLO VI

TRATTAMENTO PREVIDENZIALE ED ASSICURATIVO

Art. 20 - Trattamento di previdenza e assistenza

I collaboratori a progetto sono tutelati da assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, per la maternità, per la malattia con ricovero ospedaliero e infortunio; inoltre, beneficiano degli assegni per il nucleo familiare (gestione separata INPS: legge 335/95 e successive integrazioni).

Art. 21 - Infortunio: copertura INAIL - Assicurazione integrativa.

a) Con decorrenza 16 aprile 2000, il collaboratore soggetto all'assicurazione obbligatoria INAIL viene protetto contro l'infortunio sul lavoro e le malattie professionali con i provvedimenti previsti dalla nuova normativa vigente (INAIL: D.L.vo 23/2/2000, n. 38 — art. 5).

b) E' facoltà delle parti interessate accordarsi sull'opportunità di sottoscrivere una polizza di assicurazione integrativa per la copertura degli altri rischi non previsti (malattia, ecc.), anche avvalendosi delle prestazioni eventualmente legate alla bilateralità, che le parti dichiarano di volere attuare tramite apposito protocollo di intesa.

Art. 22 - Estratto conto dei versamenti previdenziali e certificati di servizio.

a) Il committente è sostituto d'imposta ed ha la responsabilità dei versamenti fiscali e previdenziali (mod. F 24) di cui ne rilascia debita attestazione al collaboratore entro il 28 febbraio di ogni anno.

b) Il collaboratore viene scritto nel registro paga e nel registro matricola ed è soggetto alle ritenute fiscali applicate per i dipendenti.

c) Il collaboratore ha diritto alla busta paga.

d) A richiesta, il collaboratore ha diritto ad avere gratuitamente il certificato di servizio con le indicazioni prescritte.

TITOLO VII

CONTENZIOSO E COMMISSIONE PARITETICA D'ARBITRATO

Art. 23 - Contenzioso — Commissione di arbitrato — Contributo sindacale.

a) In caso di controversia, le vie legali sono esperibili in seguito al fallito tentativo di conciliazione, secondo la procedura indicata dagli artt. 409 e segg. c.p.c.

b) All'occorrenza, viene istituita, con apposito verbale, una commissione paritetica di arbitrato (costituita da tre membri: un rappresentante per i committenti, uno per i collaboratori ed un esperto esterno che la presiede, concordemente nominato) sia per l'interpretazione delle clausole del presente accordo nazionale sia per il tentativo di conciliazione. In caso d'intervento, le relative spese sono a carico della parte soccombente.

c) Le parti firmatarie convengono sulla necessità d'istituire un sistema di trattenuta del contributo sindacale, mediante delega, per conto delle OO.SS. cui risulta iscritto il collaboratore che siano firmatarie del presente contratto.

d) Nel contratto individuale deve essere indicato il Foro competente e l'eventuale rappresentanza sindacale prescelta dal collaboratore.

e) Qualora le Parti istituiscano un Ente bilaterale la gestione della certificazione dei contratti e del contenzioso sarà ad esso rimessa secondo le previsioni legislative vigenti.

Art. 24 Apprendistato Professionalizzante

Le parti valuteranno congiuntamente la possibilità di dare attuazione anche per i Docenti/Formatori assunti con contratto di Co.Co.Pro all'istituto dell'apprendistato professionalizzante, demandando all'Ente Bilaterale gli opportuni approfondimenti e le iniziative da assumere.

Art. 25 Foro competente

Per ogni controversia il Foro competente è quello di Roma, salvo diversa.

Art. 26 - Rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente contratto opera il rinvio alle disposizioni di legge, nonché alle disposizioni ministeriali e regionali nello specifico settore.

ALLEGATO "A" TABELLA - A -

MINIMALI DA PORRE A BASE PER DETERMINARE IL COMPENSO DA ATTRIBUIRE CON IL CONTRATTO INDIVIDUALE AL DOCENTE-FORMATORE

- RIFERITO OGNI ORA DI LEZIONE teorico/pratica SVOLTA E DI IMPEGNO CORSOUALE

Docente-Formatore:	
Laureato	= € 15,50 (quindici/50)
Diplomato	= € 15,00 (quindici/00)
Esperto di tecnica di formazione a distanza	= € 16,00 (sedici/00)

- RIFERITO OGNI ALTRA ORA SVOLTA PER LE ATTRIBUZIONI DI CUI AL PROGETTO CORSOUALE, IN AGGIUNTA AL TRATTAMENTO PREVISTO PER ORA/LEZIONE

<i>ATTRIBUZIONI</i>		Euro
1	Gettone di Presenza per partecipazione alle commissioni d'esame, riferita all'effettiva presenza - mezza giornata - intera giornata in aggiunta al pagamento per ora/lezioni, in considerazione all'impegno previsto al singolo progetto corsuale.	30,00 50,00
2	Gettone di presenza - Per ogni consiglio di corso e Riunioni Collegiali - Per incontri scuola famiglia/studenti . in aggiunta al pagamento per ora/lezioni, in considerazione all'impegno previsto al singolo progetto corsuale	12,00

Tutti i compensi sopra indicati sono da considerarsi quali minimali, al fine della quantizzazione del compenso da attribuire con il contratto individuale di Cocopro. Essi sono al lordo di ogni ritenuta fiscale, previdenziale e assicurativa attuato con l'osservanza delle leggi e delle disposizioni vigenti in materia.

Il servizio prestato in seno alle commissioni esaminatrici di fine corso, compreso l'eventuale esame preliminare, non può essere retribuito dall'Ente Gestore, qualora detto compenso è ad esclusivo e completo carico di altro Ente. Il contratto individuale che pur richiamando il presente CCNL- Co Co PRO, applichi compensi inferiori ai minimi consentiti dell'art. 9, non ha alcun validità legale e non può essere tutelato. L'eventuale contratto decentrato deve essere avallato dalle rispettive rappresentanze sindacali firmatarie del presente contratto. Il Contratto individuale di collaborazione coordinata e continuativa indicante il progetto specifico è redatto e sottoscritto dalle parte interessate in conformità alle previsioni di legge ed al presente CCNL- CO CO PRO.

Timbro lineare dell'Istituto

Al
Dott./Prof. _____
Via _____ n. ____
Città _____

Prot.: / _____

Rif.: / _____

Oggetto: Contratto individuale di collaborazione coordinata e continuativa, quale accordo definitivo per Vs. offerta di prestazione didattica con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa a progetto (CCNL Co Co Pro) FIDEF - FILINS- CISAL SCUOLA -CISAL

In merito alla Vs. del _____, questa Direzione accoglie l' offerta in essa proposta, alle condizioni che vengono di seguito richiamate:

a) NATURA DEL RAPPORTO DI LAVORO.

— Si prende atto della Vs. espressa volontà di escludere ogni forma di subordinazione nei confronti di questa Direzione e /o di ogni altra autorità interposta, in quanto l'attività di insegnamento dovrà essere svolta con le caratteristiche del lavoro parasubordinato, nell'esercizio della libera professione "intesa come autonomia didattica e libera espressione culturale, nel rispetto dei Principi Costituzionali e degli Ordinamenti stabiliti dallo Stato; nonché, nel rispetto della coscienza morale e civile degli studenti . Giustamente, viene richiamata l' applicazione dell' art. 2230 cc., trattandosi di prestazione d'opera Intellettuale:

- In considerazione della durata dell'incarico e delle specifiche esigenze del servizio, il rapporto si configura come collaborazione coordinata e continuativa, ovvero di lavoro parasubordinato già contemplato dall'art. 409, comma 3 c.p.c. (controversie individuali di lavoro) e dall'art. 49, comma 2, lett. a, del D.P.R. 22/12/86, n. 917 (T.U. delle imposte sui redditi). I lavoratori parasubordinati sono tutelati dalle leggi in vigore relativamente alla previdenza e all' assistenza, nonché alla assicurazione infortuni, puerperio e ricovero ospedaliero; mentre, dal punto di vista fiscale sono soggetti trattati alla stessa stregua dei lavoratori subordinati ed iscritti al libro paga e matricola.

Si precisa che questo Istituto è associato alla FEDEF, pertanto il presente contratto individuale di collaborazione a progetto è regolato dal CCNL co co pro FIDEF-FILINS-CISAL SCUOLA)

b) MODALITA' D'ESECUZIONE DELL'OPERA.

- Visti gli adempimenti derivanti dallo "status" di Docente a corsi liberi di formazione culturale e professionale e le prescrizioni della legge n. 30/2003 (legge Biagi) al docente viene assegnato il compito di svolgere l'incarico secondo le indicazioni contenute nella scheda allegata, predisposta dalla direzione della scuola. A tale scopo il docente dichiara di aver preso visione sia della scheda/e del /i programma/i specifico del corso/i e di accettarli incondizionatamente.

Il docente è tenuto, anche in corso d'opera, al rendiconto dei risultati conseguiti in relazione a quelli prefissati nella "programmazione didattica", essendo pienamente operanti le prescrizioni ministeriali riguardanti la "funzione docente" inoltre, sarà cura del medesimo provvedere, con autonoma scelta di tempi e di modi, concordata opportunamente in seno ai competenti Organi Collegiali a tutte quelle mansioni collaterali e complementari all'insegnamento, come ad esempio:

- organizzazione dell' orario settimanale e giornaliero per l'avvicendamento delle lezioni;
- programmazione didattica e relazioni preventiva e consuntiva del corso ;
- correzione degli elaborati;
- valutazione periodica e costante verifica dell'apprendimento (test periodici);
- incontro con le famiglie;
- partecipazione ai consigli di corso, di test di verifica o scrutinio ed alle attività degli Organi Collegiali;
- scelta dei sussidi didattici e dei libri di testo;
- corretta tenuta dei registri personali, di corso e compilazione dei prescritti verbali;

- partecipazione eventuale le commissioni d'esame di "Certificazione";
- attività di aggiornamento;
- collaborazione costante per il raggiungimento dei fini istituzionali della scuola e di corso, in coerenza con il progetto d'Istituto;
- attenersi al piano di lavoro indicato nella scheda allegata.

- Il Docente nell'esercizio delle sue funzioni è da considerarsi "incaricato di pubblico servizio" ed è soggetto a tutte quelle norme che regolano tale compito, compresa la responsabilità civile e penale di vigilanza sugli studenti.

- L'incarico dovrà essere svolto dal docente a cui è stato assegnato; in caso d'impedimento o di assenza (che non deve essere giustificata, ma notificata preventivamente alla Direzione, per gli adempimenti di competenza) egli provvede alla propria sostituzione, affidando la supplenza ad altro docente della scuola, purché in possesso dei requisiti prescritti (art.2232) o, in mancanza, avvisando tempestivamente la direzione.

- Qualora il docente assuma altri impegni anche se per brevi periodi, tali da generare disservizi al regolare svolgimento dell'attività didattica, la Direzione si riserva il diritto di recedere dal presente contratto e di assegnare l'incarico ad altri; in tal caso, infatti, l'eventuale ricorso al supplente da parte del titolare non è previsto e non può essere legittimato; pertanto l'assenza del titolare può essere considerata come inadempienza contrattuale.

c) PERIODO DI VALIDITA' DEL CONTRATTO.

- La durata del presente contratto individuale coincide con quella dell'incarico d'insegnamento, ovvero: dal _____ al _____ e comunque, se l'incarico è annuale, corrisponde al periodo di effettiva attività corsuale secondo il calendario dell'anno formativo (sett./luglio), senza obbligo di preavviso, al termine delle operazioni di valutazione finale del discendi del corso. sempre che il docente sia tenuto a parteciparvi secondo norma.

d) RECESSO.

- Pur richiamando principi che fanno appello alla deontologia professionale, per i quali il docente collaboratore s' impegna a fornire le proprie prestazioni fino al completamento dell' incarico ed al conseguimento del risultato finale, è consentita allo stesso la facoltà di recesso - in corso d 'opera, con l 'impegno, comunque, di darne preavviso alla Direzione dell' Istituto - in tempo utile (almeno quindici giorni prima) per consentire la sua sostituzione ed il regolare prosieguo dell' attività didattica; del pari, alla Direzione è riservato il diritto di recesso, con revoca dell' incarico, mediante preavviso scritto a breve termine (quindici giorni), secondo le previsioni degli artt. 1456, 2237 c.c. e del CCNLPRO a cui le parti aderiscono.

— Durante lo svolgimento dell' incarico, qualora la natura parasubordinata del rapporto venisse alterata a causa di comportamenti non compatibili con le caratteristiche peculiari della collaborazione coordinata e continuativa o in contrasto con le clausole del presente contratto, le parti si impegnano a darne tempestiva comunicazione scritta alla parte inadempiente con facoltà di recesso e salvezza di ogni eventuale danno.

e) COMPENSO.

— L'Istituto accetta la Vs. richiesta di un compenso proporzionato alla qualità ed alla quantità delle singole prestazioni prendendo a base i parametri di compenso indicati dalla tab. A (tenuto conto di quanto stabilito nell'art. 10 e 15) del CCNL-PRO e precisamente in € _____ (_____) per le attività previste per l'attuazione di:

n. ___ corsi _____ di cui ai singoli prospetti allegati, che contengono, tra l'altro, le ore effettiva docenza e le ore di impegno previste per attività connesse al corso stesso.

— Il docente può ottenere, a richiesta, il corrispettivo con cadenza mensile in proporzione alle prestazioni effettuate, o con saldo a fine rapporto.

f) COPERTURA ASSICURATIVA, ASSISTENZIALE E PREVIDENZIALE

— La copertura assicurativa INAIL e quella previdenziale e assistenziale INPS sono regolate dalle rispettive normative di legge.

g) CONTENZIOSO

In caso di controversia, è esclusivamente competente il Foro di Roma con la procedura prevista dal c. 3, art. 409 c.p.c.

h) RINVIO

Per ogni altra clausola non prevista nel presente contratto individuale di collaborazione a progetto si fa riferimento al CCNL-PRO FIDEF –FILINS –CISAL SCUOLA a cui le parti aderiscono ad ogni altra fonte normativa in quanto applicabile.

E' parte integrante del presente contratto la/e scheda/e di ogni tipologia corsuale affidata al docente. L'accettazione del presente contratto presuppone la contestuale sottoscrizione da parte del docente della scheda/e allegate e del suo contenuto, nonché la presa visione e accettazione di quanto stabilito nel Piano di Corso e d'Istituto. Segue il conferimento dell' incarico d' insegnamento, come atto integrante e conclusivo del pacchetto contrattuale.

_____, / / __,

LETTO, ACCETTATO E SOTTOSCRITTO:

IL Docente

Il Legale Rappresentante

Fanno parte integrante del presente Co.Co PRO gli allegati A e B. Il presente CCNL si compone di n. 26 articoli in 7 titoli e di due allegati, trascritto su 15 pagine dattiloscritte compresa la presente.

Letto accettato e sottoscritto.

FIDEF - FEDERAZIONE ITALIANA DEGLI ENTI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Presidente Nazionale Lucantonio Paladino

FILINS - FEDERAZIONE ITALIANA LICEI LINGUISTICI E ISTITUTI SCOLASTICI NON STATALI
Presidente Nazionale Giovanni Piccardo

SCUOLA CISAL
Segretario Nazionale Raffaele Di Lecce

CISAL –CONFEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI AUTONOMI LAVORATORI
Segretario Confederale Fulvio De Gregorio